



AVVOCATI PER L'IMPRESA

EUDR

Il *ruolo* dell'operatore lungo la filiera

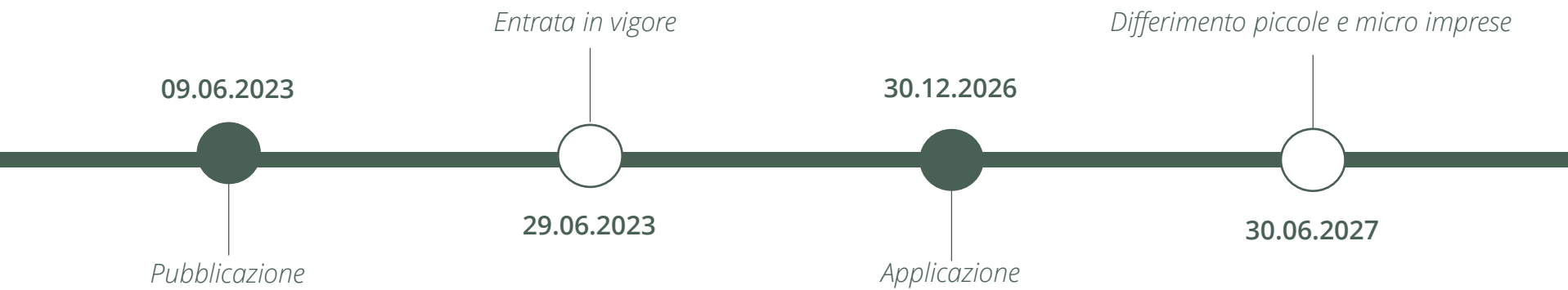
Avv. Gaia Bonini | 7 novembre 2026

Considerando

I CAMBIAMENTI CLIMATICI

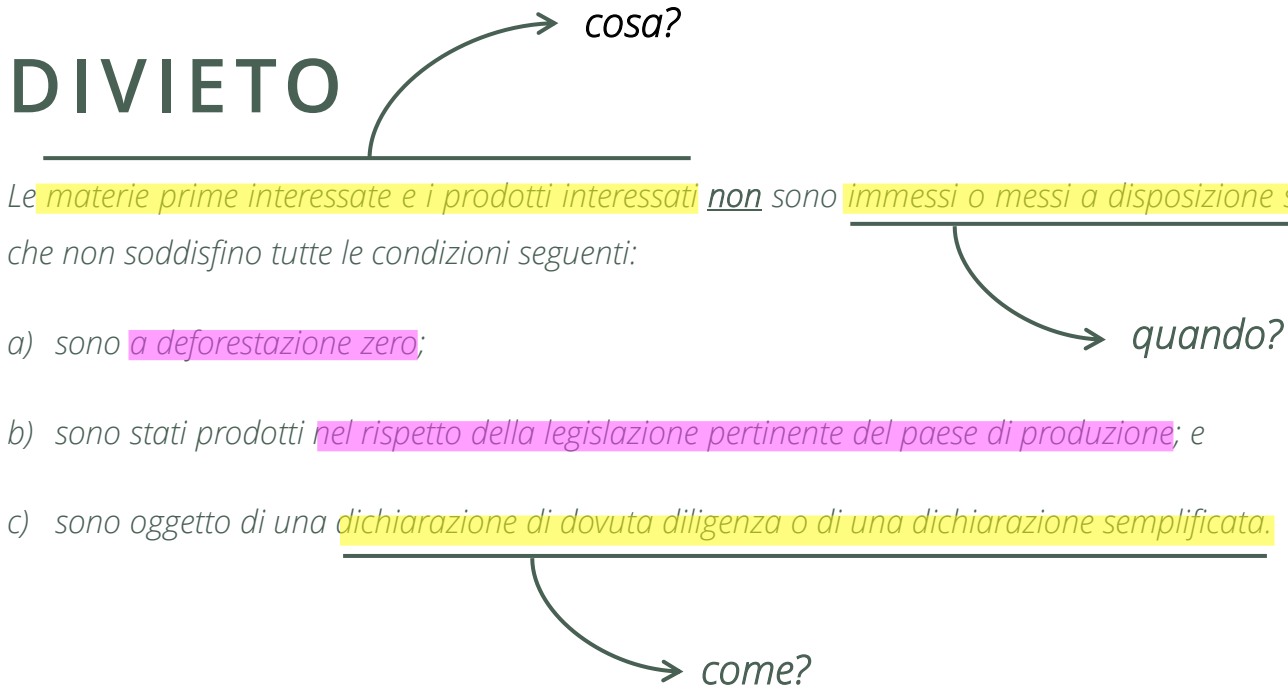
(2) La deforestazione e il degrado forestale incalzano a un ritmo allarmante ... La deforestazione e il degrado forestale, a loro volta, concorrono notevolmente al riscaldamento globale e alla perdita della biodiversità, due delle maggiori sfide ambientali della nostra epoca ... Le foreste sono fortemente colpite anche dai cambiamenti climatici e nei prossimi decenni sarà necessario far fronte a numerose sfide per garantirne l'adattabilità e la resilienza.

(33) I dati disponibili confermano che una quota considerevole della deforestazione in atto è legale secondo le norme vigenti nei paesi di produzione ... I dati disponibili tendono a concentrarsi sui paesi con una governance debole: la percentuale globale di deforestazione illegale potrebbe essere inferiore, ma risulta in modo chiaro che se non si tiene conto della deforestazione legale nel paese di produzione, l'efficacia delle misure politiche è compromessa.



Art. 3

DIVIETO



Le *materie prime interessate e i prodotti interessati* non sono *immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati*, a meno che non soddisfino tutte le condizioni seguenti:

- a) sono *a deforestazione zero*;
- b) sono stati prodotti *nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione*; e
- c) sono oggetto di una *dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata*.

Art. 2

DEFINIZIONI

n. 3) «deforestazione»: la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta.

n. 13) «a deforestazione zero»:

- a) i prodotti interessati contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020;*
- b) nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020.*

Art. 2

DEFINIZIONI

n. 40) «*legislazione pertinente del paese di produzione*»: le leggi applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di:

- a) *diritti d'uso del suolo;*
- b) *tutela dell'ambiente;*
- c) *norme relative alle foreste;*
- d) *diritti di terzi;*
- e) *diritti dei lavoratori;*
- f) *diritti umani ai sensi del diritto internazionale;*
- g) *principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;*
- h) *disciplina fiscale, sull'anticorruzione, commerciale e doganale.*

CHI?

TITOLARITÀ OBBLIGHI

*Da quali fattori
dipende?*

1

Qualifica dell'attore

2

Dimensioni dell'attore

3

Posizione dell'attore nella *supply chain*

l'operatore

Art. 2, n. 15

DEFINIZIONI

La persona fisica o giuridica che *nel corso di un'attività commerciale* *immette* i prodotti interessati *sul mercato* o *li esporta*, esclusi gli operatori a valle.



- *nel corso di un'attività commerciale* > ai fini della trasformazione, della distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali o per uso nell'attività dell'operatore
- *immissione sul mercato / esportazione* > la prima messa a disposizione di un materia prima interessata o di un prodotto interessato sul mercato europeo / l'esportazione verso Paesi terzi, non facenti parte dell'Unione europea

Art. 4

OBBLIGHI

- **Obbligo di esercitare la dovuta diligenza** prima di immettere sul mercato o esportare i prodotti interessati;
- **Obbligo di presentare e mettere a disposizione** sul sistema informatico la **dichiarazione di dovuta diligenza**, che contiene le informazioni indicate all'All. II;
- **Obbligo di conservare copia** della dichiarazione di dovuta diligenza per almeno cinque anni;
- **Responsabilità della conformità** del prodotto interessato;
- **Obbligo di comunicare** ai successivi operatori a valle o commercianti della catena gli indicativi di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza.

il micro o piccolo operatore primario
(MOP)

Art. 2, n. 15-bis

DEFINIZIONI

L'operatore che è una persona fisica o una microimpresa o una piccola impresa, a prescindere dalla forma giuridica, con sede in un paese classificato come a basso rischio e che, nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato o esporta prodotti interessati che l'operatore stesso ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato in appezzamenti o, nel caso dei bovini, negli stabilimenti in questione, ubicati in detto paese.

- 
- rinvio alla definizione di operatore
 - ubicazione in Paese a basso rischio > vd. art. 29 > Reg. esecuz. 2025/1093
 - 'fabbricazione' dei prodotti interessati oggetto dell'attività



Micro e piccola impresa – quali criteri? Direttiva 2013/34/UE, art. 3

Sono microimprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 450 000 EUR;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900 000 EUR;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10.

Sono piccole imprese le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- a) totale dello stato patrimoniale: 5 000 000 EUR;
- b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 000 000 EUR;
- c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50.

Art. 4-bis

OBBLIGHI

- Obbligo di esercitare la dovuta diligenza prima di immettere sul mercato o esportare i prodotti interessati;
- Obbligo di presentare e mettere a disposizione sul sistema informatico una **dichiarazione semplificata *una tantum***, che contiene le informazioni indicate all'All. III*;
- Obbligo di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli **solo dopo aver ricevuto l'identificativo della dichiarazione**, assegnato a seguito della presentazione della stessa sul sistema informatico;
- Responsabilità della conformità del prodotto interessato.

***attenzione!** Se tutte le informazioni di cui all'All. III sono disponibili in un sistema o banca dati esistente ai sensi del diritto europeo o dei singoli Stati membri, diverso dal sistema informatico dell'EUDR, i micro o piccoli operatori primari non sono tenuti a presentare una dichiarazione semplificata *una tantum*.

*l'operatore a valle**

**attenzione! Rileva la distinzione tra PMI e non PMI*

Art. 2, n. 15-ter

DEFINIZIONI

La persona fisica o giuridica che, *nel corso di un'attività commerciale, immette sul mercato o esporta* prodotti interessati *fabbricati usando prodotti interessati, tutti oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza o di una dichiarazione semplificata.*

- 
- rinvio alla definizione di operatore
 - *immissione sul mercato / esportazione di prodotti interessati fabbricati usando altri prodotti interessati, già oggetto di DDD anche semplificata*

Art. 5

OBBLIGHI

- **Obbligo di registrarsi** nel sistema informatico EUDR prima di immettere sul mercato o esportare prodotti interessati;
- **Obbligo di raccogliere le informazioni di cui al par. 3 dell'art. 5**, compresi – nel solo caso in cui il loro fornitore sia un operatore – i numeri di riferimento delle DDD o gli identificativi delle dichiarazioni;
- **Obbligo di conservare tali informazioni** della dichiarazione di dovuta diligenza per almeno cinque anni;
- **Obbligo**, a fronte dell'ottenimento di nuove informazioni pertinenti che indichino il rischio di mancata conformità di un prodotto interessato già immesso sul mercato o esportato, **di informare immediatamente** le Autorità, nonché gli ulteriori operatori a valle / commercianti a cui hanno fornito il prodotto interessato;

segue

- **Obbligo**, a fronte dell'ottenimento di informazioni pertinenti che indichino che un prodotto interessato non è conforme prima dell'immissione in commercio / esportazione, **di informare immediatamente** le Autorità. In caso si tratti di informazioni comprovate, **obbligo di verificare** che fosse stata esercitata la dovuta diligenza e che, all'esito della stessa, fosse stato riscontrato un rischio nullo o trascurabile. Non immettono / esportano tali prodotti a meno che la verifica dimostri che il rischio di non conformità è nullo o trascurabile.

Art. 5

SE PMI!

- ~~Obbligo di registrarsi nel sistema informatico EUDR prima di immettere sul mercato o esportare prodotti interessati;~~
- **Obbligo di raccogliere le informazioni di cui al par. 3 dell'art. 5**, compresi – nel solo caso in cui il loro fornitore sia un operatore – i numeri di riferimento delle DDD o gli identificativi delle dichiarazioni;
- **Obbligo di conservare tali informazioni** della dichiarazione di dovuta diligenza per almeno cinque anni;
- **Obbligo**, a fronte dell'ottenimento di nuove informazioni pertinenti che indichino il rischio di mancata conformità di un prodotto interessato già immesso sul mercato o esportato, **di informare immediatamente** le Autorità, nonché gli ulteriori operatori a valle / commercianti a cui hanno fornito il prodotto interessato;

segue

- **Obbligo**, a fronte dell'ottenimento di informazioni pertinenti che indichino che un prodotto interessato non è conforme prima dell'immissione in commercio / esportazione, **di informare immediatamente** le Autorità. ~~In caso si tratti di informazioni comprovate, obbligo di verificare che fosse stata esercitata la dovuta diligenza e che, all'esito della stessa, fosse stato riscontrato un rischio nullo o trascurabile. Non immettono / esportano tali prodotti a meno che la verifica dimostri che il rischio di non conformità è nullo o trascurabile.~~

*il commerciante **

**attenzione! Rileva la distinzione tra PMI e non PMI*

Art. 2, n. 17

DEFINIZIONI

La persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore o dall'operatore a valle, che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato.

- 
- nel corso di un'attività commerciale > ai fini della trasformazione, della distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali o per uso nell'attività dell'operatore
 - messa a disposizione sul mercato > la fornitura di un prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato europeo, a titolo oneroso o gratuito

Art. 5

sono gli stessi dell'operatore a valle!

OBBLIGHI

- **Obbligo di registrarsi** nel sistema informatico EUDR prima di mettere a disposizione sul mercato prodotti interessati;
- **Obbligo di raccogliere le informazioni di cui al par. 3 dell'art. 5**, compresi – nel solo caso in cui il loro fornitore sia un operatore – i numeri di riferimento delle DDD o gli identificativi delle dichiarazioni;
- **Obbligo di conservare tali informazioni** della dichiarazione di dovuta diligenza per almeno cinque anni;
- **Obbligo**, a fronte dell'ottenimento di nuove informazioni pertinenti che indichino il rischio di mancata conformità di un prodotto interessato già messo a disposizione sul mercato, **di informare immediatamente** le Autorità, nonché gli ulteriori operatori a valle / commercianti a cui hanno fornito il prodotto interessato;

segue

- **Obbligo**, a fronte dell'ottenimento di informazioni pertinenti che indichino che un prodotto interessato non è conforme prima della messa a disposizione sul mercato, **di informare immediatamente** le Autorità. In caso si tratti di informazioni comprovate, **obbligo di verificare** che fosse stata esercitata la dovuta diligenza e che, all'esito della stessa, fosse stato riscontrato un rischio nullo o trascurabile. Non mettono a disposizione sul mercato tali prodotti a meno che la verifica dimostri che il rischio di non conformità è nullo o trascurabile.

Art. 5

sono gli stessi dell'operatore a valle PMI!

SE PMI!

- ~~Obbligo di registrarsi nel sistema informatico EUDR prima di immettere sul mercato o esportare prodotti interessati;~~
- **Obbligo di raccogliere le informazioni di cui al par. 3 dell'art. 5**, compresi – nel solo caso in cui il loro fornitore sia un operatore – i numeri di riferimento delle DDD o gli identificativi delle dichiarazioni;
- **Obbligo di conservare tali informazioni** della dichiarazione di dovuta diligenza per almeno cinque anni;
- **Obbligo**, a fronte dell'ottenimento di nuove informazioni pertinenti che indichino il rischio di mancata conformità di un prodotto interessato già messo a disposizione sul mercato **di informare immediatamente** le Autorità, nonché gli ulteriori operatori a valle / commercianti a cui hanno fornito il prodotto interessato;

segue

- **Obbligo**, a fronte dell'ottenimento di informazioni pertinenti che indichino che un prodotto interessato non è conforme prima della messa a disposizione sul mercato, **di informare immediatamente** le Autorità. ~~In caso si tratti di informazioni comprovate, obbligo di verificare che fosse stata esercitata la dovuta diligenza e che, all'esito della stessa, fosse stato riscontrato un rischio nullo o trascurabile. Non immettono / esportano tali prodotti a meno che la verifica dimostri che il rischio di non conformità è nullo o trascurabile.~~



Attenzione!

Non si qualifica l'impresa una volta per tutte: si qualifica il ruolo che l'impresa svolge, rispetto a ciascun prodotto e a ciascuna operazione.

La qualifica, quindi, non è statica né meramente soggettiva: **è una qualifica funzionale**, che deve essere verificata caso per caso, operazione per operazione e prodotto per prodotto.

La stessa persona giuridica può assumere qualifiche diverse rispetto a prodotti diversi o a operazioni diverse. Può essere operatore per il prodotto importato, operatore a valle per il prodotto derivato ottenuto da una materia prima già coperta da una dichiarazione, e commerciante quando si limita a mettere a disposizione un prodotto già immesso sul mercato senza trasformarlo.

3.1.1. To what extent does a change of HS or CN Commodity code have an impact on the designation of the company as a downstream operator or a trader? (UPDATED)

Any change in the Commodity Code (HS or CN) as set out in the Combined Nomenclature (Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87) of a product already placed on the market results in a company placing a derived product on the market being a downstream operator. Such company is considered a downstream operator, as it places on the market a relevant product “made using relevant products” in the sense of Art. 2(15b) EUDR.

For example, company A, based in the EU, imports unroasted non-decaffeinated coffee (CN Code 0901 11 00). Company B, also based in the EU, subsequently roasts and sells the non-decaffeinated coffee beans (CN Code 0901 21 00). In the given example, company A would be considered an operator under the Regulation, while company B would be classified as a downstream operator.

If company B would merely resell the unroasted non-decaffeinated coffee without transforming the product in a way that changes the Commodity Code, B would classify as a trader.



Attenzione!

Occorre verificare **sempre** che il prodotto sia effettivamente un prodotto interessato e che i prodotti utilizzati siano già coperti da una dichiarazione.

La qualificazione nel caso concreto passa da 3 domande:

1. Il prodotto è interessato ed è elencato nell'Al. I?
2. Il soggetto lo immette per la prima volta, lo esporta, lo trasforma o si limita a metterlo a disposizione?
3. Il prodotto utilizzato è già coperto da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata?

GRAZIE

Corso Stati Uniti, 61 - 10129 Torino
T 011.50.96.424 - F 011.56.82.354
E gaia.bonini@avvocatiperlimpresa.it
W avvocatiperlimpresa.it